

“INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ”

di

NEXTALIA SGR S.P.A.

ex artt. 3 e 5 SFDR

La presente informativa si basa sulle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

Premessa

Il 10 marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "**Regolamento SFDR**" o "**SFDR**"), come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (gli "**RTS**") che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni rese ai sensi del Regolamento SFDR. Entrambi questi provvedimenti intendono fornire norme armonizzate a livello europeo al fine di accrescere la trasparenza sui rischi e le opportunità nelle decisioni di investimento legate alla sostenibilità.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare come Nextalia SGR S.p.A. ("**Nextalia**" o la "**SGR**") intenda conformarsi alle previsioni sulle *disclosure web* ex artt. 3 e 5 del Regolamento SFDR, tenuto conto anche di quanto previsto dagli RTS. Con riferimento alle previsioni sulle *disclosure web* ex artt. 4 e 10, Nextalia ha provveduto a tali informative in altri documenti dedicati, come previsto dagli RTS.

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (Art. 3 SFDR)

Con riferimento all'art. 3 del Regolamento SFDR, Nextalia è fortemente convinta che l'integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento sia un prerequisito fondamentale per aumentare la capacità delle aziende di creare valore sostenibile nel medio-lungo periodo per tutti gli *stakeholders* coinvolti. Per questo, Nextalia si è dotata di un modello decisionale e di gestione del rischio che tiene conto, tra l'altro, del rischio di sostenibilità inteso come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* ("ESG") che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento sulla base di specifiche previsioni contenute nella *policy* di gestione del rischio e nella *policy* di investimento sostenibile della SGR.

In particolare, in linea con la propria *policy* di gestione del rischio, la SGR contempla, nel proprio modello di misurazione dei rischi, il rischio di sostenibilità, considerato come un rischio a sé stante, per ciò che attiene ai singoli FIA e ai relativi investimenti, e come una componente del rischio operativo, per ciò che attiene direttamente alla SGR. In entrambi i casi, il rischio di sostenibilità viene definito in conformità con il Regolamento SFDR e le disposizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione che modifica il Regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione per quanto riguarda i rischi di sostenibilità.

Più nel dettaglio, la *policy* di gestione del rischio prevede che la Funzione Risk Management attribuisca ai fondi gestiti dalla SGR un *rating* che tiene conto anche del presidio del rischio ESG sulla base di indicatori di natura qualitativa, quali l'adozione di presidi ESG (come la nomina di un Responsabile ESG o di un comitato di sostenibilità) e/o di una *policy* ESG nelle società *target*. L'insieme dei fattori di rischio, tra cui il rischio di sostenibilità, è monitorato dalla Funzione Risk Management, le cui valutazioni sono sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della SGR nell'ambito delle relazioni periodiche (su base semestrale ed annuale).

Inoltre, nell'ambito del processo di investimento, la SGR considera ed integra i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento attraverso i seguenti presidi:

- (i) *due diligence* preliminare ESG: che prevede un'analisi preliminare anche dei rischi di sostenibilità attraverso una *check list* predefinita, di natura prevalentemente qualitativa. La *due diligence* preliminare ESG prevede tra l'altro un apposito questionario ("Climate Pre-DD Screening tool") attraverso il quale viene analizzata, con particolare attenzione, l'esposizione potenziale della società *target* ai rischi climatici fisici e di transizione. In base alle risposte fornite, il "Climate Pre-DD Screening tool" determina se la società *target* è potenzialmente esposta ad aspetti di transizione e fisici. In definitiva, la *due diligence preliminare* ESG consente di individuare aspetti anche relativi ai rischi di sostenibilità, tra cui i rischi climatici fisici e di transizione, su cui si rende necessaria un'analisi più approfondita durante la fase di *due diligence* ESG.
- (ii) *due diligence* ESG: che prevede un'analisi più approfondita, sulla base di un'apposita ESG *due diligence check list*, su determinati fattori ESG, tra cui anche i rischi di sostenibilità in generale ed in particolare i rischi climatici

fisici e di transizione, che devono essere esaminati nel corso della *due diligence* ESG, tenuto conto delle eventuali problematiche emerse nella *due diligence* preliminare ESG e degli esiti di un'analisi di materialità. La raccolta delle informazioni relative alla società *target* avviene mediante un apposito "Questionario ESG" – predisposto dalla SGR con il supporto di un consulente esterno. Tale "Questionario ESG" prevede una sezione apposita dedicata al cambiamento climatico al fine di permettere una valutazione approfondita ove tale aspetto risultasse significativo per la società oggetto di *due diligence*.

I presidi sopra descritti prevedono un coinvolgimento della Funzione Risk Management che in particolare:

- (i) nella fase preliminare dell'approvazione di ciascuna opportunità di investimento, elabora un'analisi di rischio preliminare (*risk report* preliminare) che include – tra l'altro – l'analisi della *target* e del relativo mercato di riferimento, della struttura dell'operazione e una indicazione preliminare dei rischi ESG;
- (ii) nella successiva fase di approvazione di ciascuna opportunità di investimento, la Funzione Risk Management predispone un'analisi dei rischi (*risk report* finale), che tiene conto, tra l'altro, delle risultanze della *due diligence* ESG al fine di quantificare eventuali rischi ESG.

Gli esiti della *due diligence* preliminare ESG, unitamente al *risk report* preliminare, sono portati all'attenzione del Comitato Investimenti, al fine di supportare la valutazione complessiva in merito alla prosecuzione del processo di investimento.

Gli esiti della *due diligence* ESG, unitamente al *risk report* finale, sono presentati al Comitato Investimento per l'approvazione dell'operazione e, quindi, al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione definitiva dell'operazione di investimento e costituiscono un elemento importante per la valutazione complessiva dell'operazione di investimento e per l'elaborazione delle strategie di sviluppo delle società in portafoglio.

Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 5 SFDR)

L'approccio di Nextalia alla remunerazione è stato definito in modo da essere coerente con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nonché con il raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* anche in termini ambientali, sociali e di *governance* ("Obiettivi ESG"). In particolare, la remunerazione variabile del personale sarà allocata ad esito di un processo di valutazione personale che terrà conto anche della capacità di ciascuno di promuovere una gestione sana ed efficace dei rischi di sostenibilità in linea con i profili di rischio e con i regolamenti dei fondi gestiti, nonché di raggiungere gli Obiettivi ESG (predeterminati per ciascun membro del personale tenendo conto della seniority nonché delle mansioni e delle attività svolte). A titolo esemplificativo, si terrà conto in sede di allocazione della remunerazione variabile della capacità del personale di contribuire alla promozione delle caratteristiche ambientali e sociali che la SGR intende promuovere tramite l'attività d'investimento, così come della capacità di contribuire alla realizzazione del piano ESG adottato dalla SGR nonché di iniziative adottate dalla SGR in materia di sostenibilità.